COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 5

Criteri prioritari nell'utilizzazione dei finanziamenti

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal CIPES, la ripartizione delle disponibilita' finanziarie destinate all'attuazione della presente legge sara' effettuata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) armonizzare le iniziative di cooperazione con i programmi stabiliti a favore dei Paesi in via di sviluppo dalla Comunita' economica europea e correlare i programmi bilaterali con quelli multilaterali cui l'Italia partecipa;

b) favorire la realizzazione di programmi e progetti integrati per singoli Paesi o gruppi di Paesi della stessa area geografica, con lo scopo di contribuire al piu' ampio potenziamento delle loro strutture e capacita' produttive;

c) promuovere programmi idonei ad agevolare la compartecipazione finanziaria, tecnica ed operativa dei Paesi in via di sviluppo, nonche' la partecipazione, anche con interventi combinati, di altri Paesi interessati;

d) garantire un adeguato volume di interventi a favore di Paesi e di aree geografiche che abbiano particolari rapporti con l'Italia.

Versione in vigore dal 1 marzo 1979, non più in vigore dal 1 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 9 febbraio 1979, n. 38
Titolo	I — Obbiettivi e strumenti della cooperazione allo sviluppo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di-sviluppo/art-5-criteri-prioritari-nell-utilizzazione-dei-finanziamenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it